REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

Dott. MERCOLINO Guido - Presidente

Dott. VAROTTI Luciano - Consigliere

Dott. COSTANZO Antonio - Consigliere

Dott. D'ORAZIO Luigi - Consigliere-Relatore

Dott. RUSSO Rita E.A. - Consigliere

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso n. 4653/2025 r.g. proposto da:

MINISTERO DELL'INTERNO E MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede in Roma, Via De.Po., sono domiciliati.

- ricorrenti -

contro

COMUNE DI CORMANO, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso come da procura speciale in calce al controricorso dall'Avv. Gi.Fe., la quale chiede di voler ricevere le comunicazioni presso il proprio indirizzo di posta elettronica certificata

- controricorrente -

avverso la sentenza della Corte di appello di Milano n. 2179/2024, deposi-tata in data 22/7/2024.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/9/ 2026 dal Consigliere dott. Luigi D'Orazio.

RILEVATO CHE:

1. Il Comune di Cormano evocava in giudizio dinanzi al Tribunale di Milano i Ministeri dell'economia e delle finanze e dell'interno, chiedendone la condanna al pagamento della somma di Euro 405.100,60, ai sensi dell'art. 64, comma 1, della legge n. 388 del 2000, con riferimento agli anni 2002-2010.

Il Comune lamentava che con decreto legislativo n. 504 del 1992 era stata istituita l'imposta comunale sugli immobili (Ici), stabilendosi che per gli immobili di categoria D (opifici, fabbricati industriali), se strumentali all'esercizio dell'impresa, la base imponibile per il calcolo dell'imposta sarebbe dipesa dal valore contabile fino al momento in cui gli immobili fossero rimasti privi di rendita catastale.

Successivamente, con decreto ministeriale n. 701 del 1994, era stato consentito ai proprietari di tali immobili di autodeterminare la rendita catastale provvisoria, con l'effetto che, essendo il valore contabile di regola più elevato di quello desumibile della rendita catastale, per tali immobili si sarebbe ridotta la base imponibile e, dunque, anche l'entrata comunale.

Proprio al fine di bilanciare le difficoltà finanziarie derivanti da tale meccanismo, la legge n. 448 del 1998 aveva previsto l'assegnazione ai Comuni che avessero introitato minori somme di un trasferimento di denaro commisurato a determinati parametri, successivamente modificati e disciplinati con l'art. 64 della legge n. 388 del 2000 e con il decreto ministeriale n. 197 del 2002.

In particolare, l'art. 64 della legge n. 388 del 2000 stabiliva che dal 2001 in poi i minori introiti relativi all'Ici riscossi dai Comuni per effetto dei minori imponibili derivanti dall'autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali sarebbero stati compensati con aggiuntivi trasferimenti dello Stato, a condizione però che il minor gettito fosse superiore a due parametri, uno fisso (pari ad Euro 1.549,37) ed uno variabile (pari allo 0,50% della spesa corrente).

Il decreto ministeriale n. 197 del 2002 aveva introdotto il rego-lamento attuativo, con l'indicazione dei criteri applicativi per l'attuazione della compensazione, stabilendo un sistema di certificazione annuo.

Per l'art. 64 della legge n. 388 del 2000, il minor gettito derivante dalla riscossione dell'imposta doveva essere calcolato in misura pari alla differenza tra quanto effettivamente incassato dal Comune in uno specifico anno e quanto sarebbe stato incassato nel medesimo periodo se gli immobili con rendita basata sull'autodeterminazione fossero invece stati tassati al valore contabile.

Ad avviso del Comune, la perdita del gettito annuale derivava da tutte le autodeterminazioni relative anche agli anni precedenti.

Per tale ragione il Comune aveva presentato l'istanza di rimborso Ici per il periodo dal 2001 a al 2009.

2. Si costituivano in giudizio i due Ministeri convenuti, chiedendo il rigetto della domanda.

3. Il Tribunale di Milano con sentenza n. 3695 del 29/4/2022 accoglieva la domanda del Comune e dichiarava che il debito del Ministero dell'Interno e del Ministero dell'economia e delle finanze nei confronti del Comune era, quanto agli anni dal 2001 al 2009 (spettanze 2002-2010), di Euro 405.100,60, come da dichiarazioni presentate dal Comune nelle forme di cui al D.M. interni 197/2002, in relazione al complesso degli immobili di categoria D, passati ad autodeterminazione della rendita catastale, "indipendentemente dallo anno in cui è avvenuto tale passaggio".

4. Avverso tale sentenza proponevano appello i due Ministeri e resisteva il Comune appellato.

5. La Corte d'Appello, con sentenza n. 2179/2024, depositata il 22/7/2024, riteneva parzialmente fondato il gravame.

In particolare, la Corte territoriale si adeguava alle pronunce di questa Corte nn. 18701 e 19168 del 2023, con adesione alla tesi dei Ministeri, "sia pure introducendo un significativo temperamento".

Da un lato, una volta effettuato il trasferimento conservativo, questo si trasformava in una vera e propria entrata per il Comune (con conseguente consolidamento), sicché non poteva essere conteggiata per gli anni successivi, dall'altro, però, non si poteva espungere "dal minor gettito Ici di un certo anno anche quello maturato, in quell'anno, per effetto di autodichiarazioni presentate nell'anno precedente, o negli anni precedenti, e non compensate, negli anni precedenti, per la loro modestia sottosoglia, e quindi non consolidate".

Il Comune aveva prospettato due ipotesi di calcolo: nella prima (Tabella A) la somma spettante al Comune era di Euro 258.698,00, in quanto la verifica del superamento della soglia (0,5% della spesa corrente) si era verificata solo nel 2006; nella seconda (Tabella B) la somma era di Euro 317.970,34, reputandosi avvenuto il supera-mento della soglia già nell'anno 2004.

Per la Corte di merito, la differenza tra le due Tabelle, i cui numeri non erano stati contestati, risiedeva nella circostanza che nella Tabella A, scelta dai Ministeri quale opzione interpretativa, al fine del superamento della soglia, si teneva conto del minor gettito Ici maturato nell'anno considerato, per i fabbricati di categoria D passati ad autodeterminazione provvisoria, e di "quelli eventualmente maturati (solo) nell'anno precedente, risultati inferiori alla soglia e, dunque, non già compensati (i.e. non consolidati)".

Nella Tabella B, invece, scelta dal Comune, si consideravano "tutti i minori introiti realizzati negli anni precedenti a quello corrente, risultati inferiori alla soglia di legge e, analogamente, non compensati".

La Corte d'Appello prediligeva i risultati della Tabella B.

6. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i due Ministeri.

7. Ha resistito con controricorso il Comune, depositando anche memoria.

CONSIDERATO CHE:

1. Con un unico motivo di impugnazione i ricorrenti deducono la "violazione e falsa applicazione dell'art. 64 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e degli artt. 2 e 3 del decreto del Ministero dell'Interno 1 luglio 2002, n. 197, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.".

In particolare, i ricorrenti deducono l'erroneità della sentenza della Corte d'Appello nella parte in cui, privilegiando l'interpretazione del Comune, ha ritenuto che si debbano considerare nel calcolo annuo, oltre ai minori introiti accertati nell'anno considerato, "anche tutti quelli degli anni precedenti risultati inferiori alla soglia di legge non compensati".

La Corte territoriale ha ritenuto che per i Ministeri il conteggio prospettato avrebbe considerato esclusivamente il minore introito relativo all'anno precedente, oltre a quello dell'anno di riferimento, purché inferiore alla soglia di legge e non compensato.

Per i ricorrenti, invece, la tesi del Comune, esplicitata nella Tabella B, porterebbe ad inserire nel computo anche perdite già conteggiate e consolidate nei contributi dovuti per gli anni precedenti a quelli in considerazione.

La chiave di lettura dovrebbe rinvenirsi nelle soglie stabilite dalla normativa primaria e secondaria al fine di consentire il consolidamento, e quindi l'importo superiore ad Euro 1.549,37 e allo 0,5% della spesa corrente prevista per ciascun anno.

Pertanto, una volta individuati i minori introiti ed accertata la compensazione, con corrispondente aumento dei trasferimenti statali, si va a costituire una vera e propria entrata per i bilanci comunali, sicché gli stessi non potrebbero essere classificati e considerati minori introiti, ai sensi dell'art. 64 della legge n. 388 del 2000.

Di qui la considerazione per cui i minori introiti sarebbero esclusivamente quelli derivanti dai nuovi immobili che, nella singola annualità, passano da valore contabile a rendita catastale provvisoria, mentre quelli che all'inizio erano minori introiti, e che sono stati oggetto di compensazione con trasferimenti erariali, sono diventati per legge entrate, distinguendosi dai minori introiti.

I ricorrenti ricordano le recenti sentenze di questa Corte, per le quali i trasferimenti erariali sono subordinati alla duplice condizione che il minore introito sia superiore ad Euro 1.549,37 e allo 0,5% della spesa corrente prevista per ciascun anno, senza doversi tenere conto del minor gettito Ici derivante da autodichiarazioni presentate dai contribuenti negli anni precedenti e compensate con trasferimenti erariali.

Pure con la precisazione per cui deve tenersi conto non solo del minore introito Ici scaturente dalle autodeterminazioni provvisorie dell'anno, ma anche di quello scaturente da autodeterminazioni provvisorie presentate negli anni precedenti, "non compensate con trasferimenti erariali consolidati".

Anche la parte esemplificativa della motivazione della sentenza di questa Corte n. 18178 del 2023 gioverebbe all'interpretazione dei ricorrenti.

Per essi la somma espunta, su cui effettuare la verifica del supe-ramento dei parametri di legge, sarebbe data "dalla perdita certifi-cata nell'anno detratta la quota della perdita consolidata".

Per i ricorrenti, dunque, non si potrebbero sommare alla perdita accertata nell'anno le eventuali perdite non consolidate delle annua-lità precedenti. Tale interpretazione contrasterebbe con la lettera della norma che fa riferimento a "ciascun anno".

Se, invece, si operasse in tal modo, sommando le perdite non consolidate di annualità differenti, si realizzerebbe l'alterazione del bilanciamento tra l'interesse alla compensazione delle perdite subite dai Comuni e quello di rendere operante tale compensazione solo in corrispondenza della ricorrenza delle particolari condizioni previste. Il bilanciamento andrebbe effettuato all'interno di ciascuna annualità.

Del resto, la perdita riferita a ciascun anno comprenderebbe ne-cessariamente anche le eventuali perdite non consolidate delle an-nualità precedenti.

Se si sommassero alla perdita dell'anno di riferimento anche le perdite non consolidate, riferite ad annualità precedenti, si perver-rebbe all'effetto di computare più volte la stessa perdita, con esiti illogici e paradossali.

2. Il motivo è infondato.

2.1. La questione di diritto dibattuta in causa riguarda il corretto metodo per la determinazione degli importi dei contributi statali compensativi dei minori introiti percepiti dai Comuni per l'imposta Ici, conseguenti alla diminuzione dei valori imponibili scaturente dalla provvisoria autodeterminazione delle rendite catastali dei fabbricati inclusi nella categoria D (opifici, teatri, fabbricati utilizzati per attività di impresa in genere).

Più specificamente, si tratta di stabilire se la base di calcolo del minor gettito Ici, di anno in anno, debba tener conto o meno di tutti gli immobili di categoria D per cui la rendita catastale sia stata autodeterminata, dal 2001 in poi, come sostiene il Comune controricorrente, o se, invece, debba tenersi conto dei soli immobili oggetto di autodichiarazione nell'anno di riferimento, come sostengono i Ministeri ricorrenti.

Ancora più specificamente - e qui si ravvisa la novità della que-stione trattata, sia pure presa in considerazione, in termini astratti, anche dalle Sezioni Unite di questa Corte n. 18178 del 2023 - deve essere valutato se, una volta non compensate le somme (e quindi non consolidate), nelle varie annualità precedenti, quando poi per una certa annualità si superino entrambe le soglie, la compensazione riguardi solo il dato del minor introito relativo a tale annualità, oppure tutti i minori introiti relativi alle annualità precedenti, non consolidati.

3. Il dubbio riguardava - prima delle pronunce di questa Corte - il criterio da seguire per verificare il superamento, ogni anno, delle soglie fissate dal legislatore per il riconoscimento dei contributi compensativi.

Per i predetti immobili la base imponibile per il calcolo dell'Ici era agganciata al valore contabile ex art. 5, comma 3, del D.Lgs. 30/12/ 1992 n. 504, sino a quando, con il decreto ministeriale 19/4/1994, n. 701, intitolato "Regolamento recante norme per l'automazione delle procedure di aggiornamento degli archivi catastali e delle conservatorie dei registri immobiliari", era stato consentito ai contribuenti, in attesa dell'attribuzione definitiva della rendita catastale, di procedere all'autodeterminazione provvisoria della rendita con procedura semplificata.

Pertanto, ai sensi dell'art. 5, comma 3, del D.Lgs. n. 504 del 1992 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), "Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3 dell'art. 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, applicando i seguenti coefficienti:... ".

4. Il decreto ministeriale n. 701 del 1994 ha stabilito all'art. 1 che "con provvedimento del direttore generale del dipartimento del territorio, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, viene fissata la data a partire dalla quale le dichiarazioni per l'accertamento delle unità immobiliari urbane di nuova costruzione... e le dichiarazioni di variazione dello stato dei beni... sono redatte conformemente ai modelli riportate nell'allegato A...".

L'introduzione di tale facoltà ha generato un minore gettito Ici per le casse dei Comuni, che si è reso necessario compensare con un aumento dei contributi erariali.

5. Anteriormente al regime introdotto dalla legge finanziaria per il 2001, le compensazioni per gli enti locali sono state erogate con il c.d. "metodo dello stock".

Con l'art. 64 della legge n. 388 del 2000 è stato adottato il di-verso metodo cosiddetto "differenziale".

6. La disposizione chiave in proposito è appunto l'art. 64 della legge n. 388 del 2000, che in tema di "Determinazione delle rendite catastali e trasferimenti erariali ai comuni" ha disposto nei primi tre commi:

"1. A decorrere dall'anno 2001 i minori introiti relativi all'Ici conseguiti dai comuni per effetto dei minori imponibili derivanti dalla autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali dei fabbricati di categoria D, eseguita dai contribuenti secondo quanto previsto dal decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, sono compensati con corrispondente aumento dei trasferimenti statali se di importo superiore a Lire 3 milioni e allo 0,5 per cento della spesa corrente prevista per ciascun anno... 3. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'applicazione dei commi 1 e 2".

Il decreto del Ministero dell'Interno del 1/7/2002 n. 197 ("Rego-lamento recante determinazione delle rendite catastali e conseguenti trasferimenti erariali ai comuni"), emesso in dichiarata attuazione delle previsioni di cui al citato art. 64 della legge n.388 del 2000, all'art. 2, relativo al "Contributo statale", ha disposto quanto segue:

"1. A decorrere dall'anno 2001 i trasferimenti erariali dei comuni che subiscono un minore gettito dell'I.C.I. a causa dell'autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali dei fabbricati classificabili nel gruppo catastale D eseguita dai contribuenti secondo la procedura prevista dal decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, sono aumentati in misura pari alla predetta perdita di gettito ove quest'ultima sia di un importo superiore a Euro 1.549,37 ed allo 0,5 per cento della spesa corrente risultante dal bilancio di previsione dello stesso anno in cui si è verificata la perdita, definitivamente assestato.

7. La ratio del contributo statale per cui è causa è evidentemente quella di neutralizzare le conseguenze sfavorevoli in termini di gettito Ici per i Comuni derivante dall'introduzione del meccanismo provvisorio di determinazione della rendita catastale per autodichiarazione, che conferisce rilievo provvisorio ai fini fiscali alla "rendita proposta" ex art. 1, comma 3, del D.M. 701 del 1994.

La legge ha fissato delle soglie minime per la rilevanza dello scostamento, sotto le quali non vi è titolo per i trasferimenti compensativi, che sono state indicate sia in cifra fissa (Lire 3 milioni nella legge del 2000 e poi Euro 1.549,37 nel decreto del 2002, dopo l'introduzione dell'euro), sia in importo percentuale rispetto alla spesa corrente del bilancio di previsione dell'anno di riferimento (0,5%).

Tali soglie, pacificamente concorrenti, sono valide per tutti i Comuni italiani, di ogni dimensione.

Il minor gettito inferiore a questi parametri non rileva ai fini della compensazione erariale: in sostanza, per volumi di minor gettito inferiori ai parametri opera una sorta di franchigia.

8. Il problema che si pone, a questo punto, è quello del calcolo della predetta franchigia. Si può, a tal fine, tenere conto anche dei minori gettiti già accertati negli anni precedenti (tesi a), oppure considerare solo gli importi di minor gettito scaturenti dalle autodichiarazioni presentate nell'ultimo anno (tesi b, fatta propria dai Ministeri).

9. La Corte (Cass., sez. 1, 28/5/2024, n. 14824; Cass., sez. 1, 3/7/2023, n. 18701) ha ritenuto che dovesse essere accolta, limitatamente alla equiparazione tra trasferimento dello Stato ed "entrata" del Comune, l'interpretazione sostenuta dai Ministeri ricorrenti.

È stato pertanto affermato che, in tema di Ici, i minori introiti conseguiti dai Comuni per effetto dell'autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali dei fabbricati di categoria D sono compensati dai trasferimenti erariali agli enti locali previsti dall'art. 64 della L. n. 388 del 2000 e dal D.M. n. 197 del 2002, a condizione che il minor introito sia superiore ad Euro 1.549,37 e allo 0,5 percento della spesa corrente prevista per ciascun anno; il superamento di tali soglie va valutato senza considerare il minor gettito Ici derivante da autodichiarazioni presentate negli anni precedenti e compensate con trasferimenti erariali consolidati, ma tenendo conto anche di quello derivato da autodeterminazioni di anni precedenti non compensate con tali trasferimenti (Sez. 1, Sentenza n. 18701 del 3.7.2023, Rv. 668426 - 01, ma anche Sez. 1, n. 18705 e 18718 del 3.7.2023; n. 19168 e 19895 del 6.7.2023; n. 32819 del 9.11.20123; n. 34171 del 6.12.2023; n. 34305 del 7.12.2023; n. 34225 e 34398 dell'11. 12.2023; n. 4122, 41116 e 4107 del 14.2.2024).

9.1. Non può essere conteggiata nel minor gettito Ici di un anno una perdita che tale non può più essere considerata, proprio perché è ormai compensata stabilmente (salvo gli effetti dell'attribuzione delle rendite definitive) dal trasferimento compensativo.

10. Va escluso dalla base di calcolo per la valutazione del superamento delle soglie il minor gettito Ici derivante da autodichiarazioni dei contribuenti relative a fabbricati formulate negli anni precedenti, quando questo sia stato oggetto di trasferimenti compensativi e sia perciò consolidato nei trasferimenti erariali a favore di quel Comune (salvi gli effetti previsti per l'attribuzione delle rendite definitive).

È quindi possibile che, per effetto del consolidamento dei trasferimenti erariali acquisiti, si determini la sterilizzazione dei minori gettiti Ici maturati con riferimento alle autodichiarazioni relative a fabbricati presentate in un certo anno, a causa del mancato superamento dell'una o dell'altra delle soglie di cui all'art. 64, comma 1, della legge n. 388/2000 nell'anno di riferimento.

11. La Corte ha ritenuto che quelle stesse norme si debbano interpretare nel modo propugnato dalle Amministrazioni statali, ma con alcune precisazioni, che possono comportare conseguenze a cascata circa la determinazione del debito, che potrebbe perciò collocarsi in una posizione intermedia tra gli assunti contrapposti.

12. Non si deve infatti perdere di vista che la ragione determinante che giustifica l'accoglimento della tesi erariale è il consolidamento della compensazione, che elide economicamente il minor introito, proprio perché lo stesso viene ad esse compensato stabilmente dall'attribuzione finanziaria.

Non vi è tuttavia alcun elemento testuale, né nella legge, né nel regolamento, che permetta di espungere dal minor gettito Ici di un certo anno anche quello maturato, in quell'anno, per effetto di autodichiarazioni presentate nell'anno precedente, o negli anni precedenti, e non compensate, negli anni precedenti, per la loro modestia sottosoglia, e quindi non consolidate.

L'art. 2, comma 4, secondo periodo, del D.M. 197 del 2002 conferma la correttezza di tale conclusione laddove afferma che "al fine di ottenere il contributo statale di cui al comma 1, i comuni interessati, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la minore entrata, inviano al Ministero dell'interno, per il tramite degli uffici territoriali del Governo, apposita dichiarazione, secondo il modello di cui all'allegato A al presente decreto, in cui attestano l'importo complessivo del minore gettito dell'I.C.I. derivante dai fabbricati classificabili nel gruppo catastale D a causa della auto-determinazione provvisoria delle rendite catastali secondo la procedura prevista dal decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701".

Tale disposizione si riferisce all'importo "complessivo" del minore gettito e non contiene alcun riferimento all'anno in cui per la prima volta è stata presentata dai contribuenti l'autodeterminazione della rendita catastale.

Se dall'importo complessivo si può detrarre quanto è già stabilmente compensato, perché "consolidato", ut supra, non ci si può spingere oltre sulla strada di una interpretazione riduttiva a fronte del dato letterale non solo della legge ma anche del regolamento.

13. Entrando nel punto di contrasto tra le parti, si premette che entrambe sono d'accordo sugli aspetti meramente numerici, relativi alle perdite per anno, alla individuazione dello 0,5% delle spese generali per anno, agli importi non consolidati nelle varie annualità.

I contrasti attengono, invece, alla interpretazione di tali dati, riportati dalla Corte di appello in due diverse tabelle, la prima contenente le perdite non consolidate considerate annualmente e la seconda che si riferisce alla sommatoria (simbolo SIGMA) delle perdite non consolidate nei vari anni (indicate come somme "espunte"), dopo quello in cui è avvenuto per la prima volta il consolidamento.

Pertanto, la Tabella A propugnata dai ricorrenti non corrisponde al principio di diritto più volte pronunciato da questa Corte.

Per i ricorrenti, dovrebbe infatti muoversi dalla individuazione della "somma espunta" per ogni anno, che è data dalla perdita certificata nell'anno di riferimento detratta la quota della perdita rideterminata (ossia

consolidata) nel medesimo periodo, senza potere considerare tutte le somme non compensate negli atti precedenti.

Tale perdita - ad avviso dei ricorrenti - va posta in relazione al superamento o meno del 5% della spesa corrente per ogni anno, senza considerare - si ripete - le perdite degli anni precedenti.

Così ragionando, però, il nuovo consolidamento si verificherebbe in un periodo temporale più lontano, non potendo essere considerate le perdite non consolidate per tutti gli anni precedenti.

Infatti, per l'anno 2001 la minore entrata registrata è di Euro 147.879,64, che risulta superiore sia all'importo di Euro 1.549,37 sia allo 0,5% della spesa corrente che, per tale annualità, era di Euro 56.313,17, spettando quindi al Comune il contributo di Euro 147.879,64, con nessuna somma espunta, in quanto per intero consolidata.

Tuttavia, negli anni successivi, dal 2002 al 2005, dalla Tabella A risulta il mancato superamento per ogni anno della soglia dello 0,5% della spesa corrente, con la conseguenza che non si potrebbe proce-dere al consolidamento.

In particolare, per l'anno 2002 la somma espunta (euro 10.350,00) non era superiore allo 0,5% della spesa corrente (euro 56.381,50).

Per l'anno 2003, la somma espunta (euro 23.821,42) non era superiore allo 0,5% della spesa corrente (euro 61.625,78).

Nella Tabella A, poi, per l'anno 2004, la somma espunta (euro 29.635,77) non era superiore allo 0,5% della spesa corrente (euro 61.061,69).

Lo stesso accadeva del 2005, ove la somma espunta (euro 59.395,05) era inferiore allo 0,5% della spesa corrente (euro 59.395,05).

Solo nel 2006 la somma espunta era di Euro 64.674,70, superiore dunque allo 0,5% della spesa corrente (euro 63.462,06).

Pertanto, in tal caso si verificava il consolidamento della somma di Euro 64.674,70.

Ciò perché, ad avviso dei ricorrenti, "la perdita riferita a ciascun anno comprende necessariamente anche le eventuali perdite non consolidate delle annualità precedenti"), sicché "se... si sommassero alle perdite dell'anno di riferimento anche le perdite non consolidate riferite ad annualità precedenti, si perverrebbe all'effetto di computare più volte la stessa perdita, con esiti evidentemente illogici e paradossali".

13.1. Va preferita, però, l'altra soluzione delineata dalla Tabella A, fatta propria dalla Corte di appello, anche perché - come correttamente ritenuto da quest'ultima - non v'è dimostrazione che la perdita di ciascun anno comprenderebbe in automatico le perdite non consolidate degli anni precedenti.

Per ogni anno, al fine di valutare il superamento della soglia dello 0,5%, devono essere considerate tutte le somme espunte, in relazione agli anni pregressi in cui non si è proceduto a consolidamento.

Va tenuto conto, allora, di anno in anno, ai fini della valutazione del superamento della soglia dello 0,5%, non della perdita espunta nell'anno, ma del complesso delle perdite espunte in ciascun anno, non consolidate.

In realtà, la differenza si ravvisa nell'anno 2004, in cui vi è il superamento della soglia dello 0,5% della spesa corrente, dovendo essere preso in considerazione non il solo importo della somma espunta (differenza tra perdita dell'anno 2004 e contributo spettante per l'anno precedente) per tale annualità (euro 29.635,77), senza quindi alcun consolidamento, ma la somma degli importi relativi agli anni dopo il primo consolidamento (quindi dal 2002 al 2004), consi-derando le tre somme espunte per tali annualità, rispettivamente: Euro 10.350,14, Euro 23.821,42 e Euro 29.635,77; per un totale di Euro 63.807,33, che è superiore allo 0,5% della spesa corrente per il 2004 (euro 61.061,69).

14. Tale soluzione risulta conforme agli esempi tracciati da questa Corte nelle precedenti pronunce (Cass. n. 18701 del 2023).

Se il Comune "X" nell'anno 2001, per effetto dell'autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali dei fabbricati classificabili nel gruppo catastale D eseguita dai contribuenti, ha subito una perdita di gettito superiore a Euro 1.549,37 ed allo 0,5% per cento della spesa corrente risultante dal bilancio di previsione di quell'anno, definitivamente assestato, avrà diritto al trasferimento compensativo e questo si stabilizzerà per il consolidamento nei trasferimenti degli anni successivi, salvo il meccanismo di riduzione per il caso di attribuzione delle rendite definitive dal comma 2 dell'art. 64.

Se nell'anno successivo 2002 quello stesso Comune "X", per effetto dell'autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali dei fabbricati classificabili nel gruppo catastale D eseguita dai contribuenti, una volta detratta la perdita di gettito corrispondente al trasferimento consolidato, ha subito una perdita di gettito inferiore a Euro 1.549,37 ed allo 0,5% per cento della spesa corrente, continuerà certamente a incassare il trasferimento compensativo maturato per il 2001, ma non otterrà nulla per il 2002, visto che il minor gettito, al netto di quello compensato dal trasferimento per il 2001, è sotto soglia.

Questa è proprio l'ipotesi verificatasi nella specie, sia pure con riferimento al mancato superamento della sola soglia dello 0,5% della spesa corrente.

Ipotizziamo, poi, che nell'anno successivo 2003 il Comune "X" abbia subito - sempre al netto delle perdite corrispondenti ai trasferimenti consolidati - una perdita di gettito superiore a Euro 1.549,37 ed allo 0,5% per cento della spesa corrente, e che tale perdita di gettito sia composta, in parte, da un minor introito Ici provocato per effetto dell'autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali dei fabbricati eseguita dai contribuenti nel 2003 e, in altra parte, da un minor introito Ici provocato per effetto dell'autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali dei fabbricati eseguita dai contribuenti nel 2002 (per cui comunque i contribuenti pagano l'imposta anche per il 2003).

Se le citate componenti di per sé isolatamente considerate sono inferiori alle soglie di legge, ma le superano considerate unitariamente, in tal caso nel 2003 maturerà a favore del Comune il trasferimento compensativo, che si consoliderà per gli anni successivi e dovrà di conseguenza essere espunto dal minor introito negli anni successivi al 2003.

Ciò nella specie è accaduto nell'anno 2004, sommandosi le somme espunte negli anni 2002, 2003 e 2004 che, nel loro insieme, hanno superato lo 0,5% della spesa corrente, con conseguente consolidamento della somma.

15. Per i motivi esposti il ricorso deve essere respinto.

16. Stante la novità dell'oggetto della controversia, le spese del giudizio di legittimità vanno interamente compensate tra le parti.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Compensa interamente tra le parti le spese del giudizio di legit-timità.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 1, se dovuto.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Prima Sezione civile il 11 settembre 2026.

Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2026.